

La riforma del Mandato d'Arresto Europeo. Meno diritto e più diritti.

di **Luigi Scollo**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Principi e garanzie. – 2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e il ruolo del Consiglio. – 2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice. – 2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari. – 3. Il contenuto del mandato: semplificazione alias rivoluzione. – 4. La procedura giurisdizionale di consegna. – 4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità. – 4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione. – 4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi. – 4.4. Le impugnazioni ed il termine (troppo) breve. – 5. Le misure cautelari. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 29 gennaio 2021, ha definitivamente approvato la riforma del Mandato d'Arresto Europeo (MAE). In data 5 febbraio 2021 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante «*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117*», che modifica la disciplina contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69 (L. MAE)¹.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio, come vedremo, apporta considerevoli novità alla disciplina del MAE, sia di ordine sostanziale (principi, garanzie, doppia punibilità) che di ordine processuale (tempi, forme e modalità di esecuzione).

I numeri dell'intervento normativo rendono evidente che si tratta di una riforma «organica». Il decreto legislativo appena approvato, infatti, modifica oltre la metà dei circa quaranta articoli contenuti nella L. 69 del 2005, cinque dei quali vengono completamente sostituiti ed aggiungendone quattro *ex novo*.

¹ La l. 22 aprile 2005, n. 69 recante «*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*» (G.U. n. 98 del 29/04/2005) è entrata in vigore il 14/05/2005. Per un approfondito commento cfr. KALB, *Mandato di arresto europeo e procedure di consegna*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 1 ss.

Si tratta, *ça va sans dire*, di una riforma in senso marcatamente europeista, volta a semplificare le procedure di consegna all'interno dello spazio europeo, ed ispirata al principio cardine del mutuo riconoscimento, la quale intende di rimuovere inutili ostacoli e formalismi contenuti nella legge del 2005, in parte già superati dall'interpretazione giurisprudenziale, e nel contempo di allargare la gamma dei diritti espressamente riconosciuti al consegnando. Insomma, per dirla con uno slogan, "meno diritto e più diritti". Il presente commento si propone di illustrare le modifiche più significative apportate dal decreto, a partire proprio da quelle in tema di garanzie e di diritti fondamentali (§ 2, 2.1 e 2.2), ed in tema di doppia punibilità (§ 2.3), per poi soffermarsi sulle rilevanti semplificazioni circa il contenuto del mandato (§ 3) e delle procedure giurisdizionali di consegna (§ 4), con uno sguardo finale sulle misure cautelari ed i termini massimi previsti per le stesse (§ 5). Il *Leit motiv* della riforma è intuibile già dal titolo del decreto legislativo, ossia l'intento di raggiungere il «*compiuto adeguamento*» della disciplina nazionale alla decisione quadro, quell'adeguamento che è sembrato "svanire" nel convulso *iter* parlamentare di approvazione della legge del 2005.

2. Principi e garanzie.

Il D. Lgs. 10/2021 ha, anzitutto, modificato le disposizioni in tema di principi, diritti fondamentali e garanzie costituzionali, contenute nel Titolo I della L. MAE.

L'intervento più significativo è l'inserimento, nell'art. 1 comma 3 della L. MAE, della norma programmatica per cui «*l'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento*»: tale espresso principio costituisce, probabilmente, il manifesto dell'intera riforma. È al principio del mutuo riconoscimento, infatti, che si ispira la semplificazione circa le procedure e la documentazione richieste allo Stato straniero.

Come vedremo, a seguito della riforma, non sarà più necessaria l'allegazione del provvedimento giurisdizionale alla base della richiesta di consegna, sia che si tratti di una sentenza di condanna ovvero di un provvedimento che disponga una misura di sicurezza o cautelare, bensì risulterà unicamente sufficiente la mera trasmissione del MAE. Si tratta, com'è evidente, di una vera rivoluzione copernicana. Difatti, sebbene la giurisprudenza di legittimità avesse da tempo circoscritto il sindacato del giudice italiano circa la fondatezza dell'accusa o della gravità indiziaria, la riforma sembra invero escludere ogni valutazione sui motivi di merito che sorreggono la richiesta di consegna, operando in tal senso e per l'appunto il principio del mutuo riconoscimento².

² Cfr., sul punto, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 25/06/2020, n. 19394, in cui si ribadiva l'esistenza, in capo al giudice italiano, di un limitato dovere di verifica della mera sussistenza di ragioni e mezzi di prova a fondamento dell'accusa, non sulla loro natura conducente. Precisamente,

Non si tratta, però, di un principio assoluto. Al contrario, come vedremo, dovrà cedere il passo di fronte alla possibilità che vengano violati i diritti fondamentali, cui la riforma attribuisce espressa rilevanza.

2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e il ruolo del Consiglio.

Il principio del mutuo riconoscimento incontra un primo limite "invalicabile" qualora dovesse verificarsi la «grave e persistente» violazione dei principi sanciti dall'Art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona (TUE), ossia quelli contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (Carta di Nizza).

Il nuovo comma 3-ter dell'art. 1 della L. MAE dispone, infatti, che l'Italia non darà esecuzione al mandato di arresto europeo emesso da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione abbia sospeso l'attuazione del meccanismo per le suddette violazioni. Una disposizione analoga era già prevista nell'art. 2 comma 3, oggi abrogato, il quale disponeva, tuttavia, che tali violazioni costituissero un mero motivo di «rifiuto», senza perciò impedire espressamente l'avvio della procedura, e quindi – ad esempio – l'applicazione di misure coercitive in vista della possibile consegna, sebbene tale limite implicito potesse ricavarsi in via interpretativa dal combinato disposto con l'art. 9 comma 6. La nuova formulazione sembra, perciò, esporre maggiori garanzie per l'interessato e risultare, dunque, più coerente con le finalità stesse della disposizione, la quale è ora atta ad impedire ogni effetto al MAE emanato dallo Stato membro sotto "inchiesta"³.

nella decisione, in linea con un orientamento consolidato, la Corte affermava: «*Nel valutare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 4, per accogliere la domanda di consegna in esecuzione di un mandato di arresto processuale Europeo, l'A.G. italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'A.G. emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona della quale si chiede la consegna. Non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che conduca alla conclusione della gravità indiziaria, ma è sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'A.G. del Paese emittente*».

³ Cfr., sul punto, CGUE, Grande sezione, 25/07/2018, n. 216, in *Cass. Pen.*, 2018, fasc. 11, p. 3907, secondo cui «*l'autorità giudiziaria chiamata ad eseguire un mandato d'arresto europeo è tenuta a rifiutarne automaticamente l'esecuzione, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall'interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, nell'ipotesi in cui una decisione del Consiglio europeo abbia constatato, alle condizioni previste dall'art. 7, par. 2, TUE, una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti dall'art. 2 TUE, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti di tale Stato membro*».

Va tuttavia osservato che, a differenza del testo precedente, non sarà più sufficiente la mera contestazione delle violazioni, bensì occorrerà la sospensione del meccanismo, all'esito del procedimento indicato dall'Art. 7 del TUE. In questo senso, la nuova disciplina sembra "sacrificare" il possibile allarme derivante dall'apertura di una procedura di verifica, in seno al Consiglio dell'Unione, proprio in nome dell'affidamento tra gli Stati membri. La scelta operata, sebbene appaia *prima facie* razionale, rischia tuttavia di non risultare proporzionata se si considera che (1) la contestazione di cui all'Art 7 del TUE, che avvia il procedimento, è preceduta dalla «*proposta motivata*» di almeno un terzo degli Stati membri, del Parlamento ovvero della Commissione, che (2) il rischio di violazione debba essere «*evidente*», ed infine che (3) debba trattarsi di violazioni «*gravi*» perché possa intervenire la sospensione. Sarebbe stato, perciò, preferibile l'inserimento nel comma 3-ter dell'art. 1 anche di una disposizione intermedia per cui «*dall'atto della contestazione, l'Italia ne sospende comunque l'esecuzione*», in attesa che il procedimento di verifica giunga a compimento.

La formale apertura della procedura di infrazione non sembra, tuttavia, insuscettibile di spiegare effetto nel procedimento giurisdizionale di consegna.

Il nuovo art. 2 della L. MAE, difatti, stabilisce che «*l'esecuzione del mandato di arresto europeo*» tra le altre «*non può, in alcun caso, comportare la violazione... dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea*», con ciò riferendosi proprio alla Carta di Nizza. A ben vedere, tale espressa previsione aumenta il livello di tutela garantito al consegnando, affidando non già alla sola contestazione formale del Consiglio dell'Unione, bensì ed anzitutto al giudice italiano il compito di verificare, in concreto, che l'esecuzione del mandato non rechi pregiudizio ai diritti fondamentali nella stessa riconosciuti. L'apertura della procedura di infrazione ed i fatti nella stessa considerati potranno, perciò, ben costituire la prova della possibile violazione che osta all'accoglimento della richiesta di consegna. Sarà, perciò, compito del giudice quello di verificare che la Carta di Nizza sia rispettata nel caso concreto⁴.

2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice.

Il decreto legislativo ha sostituito integralmente l'art. 2 della L. MAE, nel quale è ora previsto che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non possa, in alcun caso, comportare una violazione:

- a) dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato;

⁴ Cfr., sul punto, CGUE, Grande sezione, 05/04/2016, n. 404, in *Cass. Pen.*, 2016, fasc. 9, p. 3470, secondo cui è compito del giudice verificare se l'interessato «*corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna*».

- b) dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- c) dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del TUE, che rimanda – come si è detto – alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- d) dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dai Protocolli addizionali alla stessa.

Il combinato disposto tra il nuovo art. 2 e il nuovo art. 18 – in cui si disciplinano i casi di «*rifiuto obbligatorio della consegna*» ulteriori a quelli previsti «*dagli articoli 1, comma 3 e 3-ter, 2 e 7*» – investe, perciò, il giudice italiano del compito di verificare l'assenza, in concreto, delle predette violazioni che costituiscono vere e proprie «*cause ostative*» alla consegna (nel senso indicato dall'art. 17 comma 4).

Il meccanismo introdotto dalla riforma appare diverso da quello previsto in precedenza. A norma dell'art. 2, nella previgente formulazione, l'Italia dava esecuzione al MAE «*nel rispetto*» dei diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali (precisamente, la CEDU ed i Protocolli addizionali) e dalla Costituzione, chiedendo – se del caso – «*idonee garanzie*» allo Stato membro di emissione (art. 2 comma 2, oggi abrogato). Tale procedura è stata eliminata, con l'immediata conseguenza che la possibile violazione dei predetti principi e diritti dovrà essere affrontata e decisa dal giudice nel senso di impedire *tout court* l'esecuzione del MAE⁵.

Ad eccezione della Carta di Nizza che, come si è visto, fa ingresso nel testo della L. MAE con la riforma in commento, il rimanente catalogo di garanzie non è del tutto nuovo alla disciplina previgente.

L'osservanza dei «*principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato*», ad esempio, era menzionata nel previgente art. 1, ancorché con una diversa funzione. Infatti, essa era espressa non come limite all'esecuzione del MAE, bensì come limite all'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI

⁵ Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI , 11/06/2020 , n. 18352, pronunciata a norma della disciplina previgente, secondo cui «*in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all' art. 4 Carta dei diritti fondamentali Ue*», ed in cui – in motivazione – la Corte aveva richiamato i principi sul tema affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Grande Sezione, 15 ottobre 2019, causa C-128/19 e nella sentenza 25 luglio 2018, causa C-220/18, per cui «*è solo in circostanze eccezionali, e sulla base di elementi precisi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare che, malgrado un'assicurazione quale quella contemplata al punto precedente, esiste un rischio reale di vedere la persona interessata sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente*». La cooperazione tra gli Stati membri, infatti, implica per ciascuno l'obbligo di presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri, con limitate ed eccezionali eccezioni. Cfr., sul punto, CGUE, Grande sezione, 25/07/2018, n. 216, in *Riv. Dir. Internaz.*, 2018, fasc. 4, p. 1279.

«relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri». La collocazione del principio nell'ambito del nuovo art. 2 sembra, invece, avere una portata considerevolmente diversa.

In dettaglio, possiamo osservare come nel primo caso, si trattava della esplicitazione di un limite interno al legislatore, peraltro neppure necessario, essendo pacifico che il Parlamento non potesse adottare una legge in violazione dell'ordine costituzionale, neppure in attuazione di una decisione dell'Unione. Nel secondo caso, invece, venendo a commentare la novella che ci occupa, l'assunto sembra effettivamente costituire un limite tipico all'accoglimento della richiesta di consegna. Ancorché improbabile che si verifichi sul piano concreto, non sembra insensato domandarsi in questa sede – almeno sul piano teorico – se sia possibile contemplare un'ipotesi di violazione dei predetti principi supremi nella esecuzione di un MAE che non comporti l'illegittimità costituzionale della disposizione che la consenta e, conseguentemente, l'esclusivo potere della Corte costituzionale di conoscere della stessa, in virtù del ben noto sistema accentrato di costituzionalità.

Lo stesso può dirsi in relazione ai «*diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione*» di fronte alla cui possibile violazione, in applicazione della L. MAE, il giudice sarebbe tenuto a rimettere gli atti alla Consulta. Entrambe le disposizioni – al pari delle altre contenute nel novellato art. 2 – non possono, perciò, che essere interpretate come limiti all'accoglimento della richiesta di consegna, e propriamente come limiti all'esecuzione stessa del MAE, in combinato disposto con il nuovo art. 18 che le richiama espressamente.

Sui «*diritti inalienabili*» riconosciuti dalla Carta fondamentale appare necessaria una riflessione, evidenziando un punto di tensione tra l'ordinamento interno e il diritto dell'Unione, risolto a favore del secondo non senza qualche “sacrificio”, quantomeno teorico, in termini di garanzie per il consegnando.

Con l'inserimento dei «*diritti inalienabili*» nell'art. 2 della L. MAE, difatti, la novella sostituisce la lett. b) del previgente art. 2 comma 1, in cui figuravano «*i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali*».

È evidente come tanto i «*principi*» quanto le «*regole*» indicati, ancorché contenuti nella Carta fondamentale, non potessero di per sé essere ritenuti prevalenti rispetto al diritto dell'Unione, cui l'ordinamento italiano notoriamente si conforma. La novella, come correttamente osservato anche nei lavori preparatori al progetto di riforma, si era perciò resa necessaria anche per evitare un possibile conflitto sia con il diritto europeo sia con la stessa Carta, e precisamente con quanto disposto dall'art. 117.

Discorso diverso, invece, vale ovviamente per i diritti inalienabili riconosciuti in quest'ultima, ovvero i principi supremi dell'ordinamento costituzionale rispetto ai quali – secondo la c.d. teoria dei controlimiti – il diritto dell'Unione cessa di prevalere.

In concreto, toccherà al giudice, volta per volta, e sulla constatazione di una base fattuale sufficiente⁶, discernere se la violazione delle norme in materia di giusto processo, di libertà personale od in relazione al diritto di difesa sia tale da costituire nel contempo una violazione dei diritti inalienabili e, solo in quanto tale, con l'effetto di impedire la consegna⁷.

2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo in commento hanno riguardato anche il tema della doppia punibilità del fatto come reato, nell'ordinamento italiano ed in quello dello Stato richiedente.

Il nuovo comma 1 dell'art. 7 della L. MAE continua, invero, a prevedere che «*l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale*». Tuttavia, allo stesso tempo, precisa che il requisito della doppia punibilità sarà ritenuto sussistente indipendentemente sia dalla «qualificazione giuridica» sia dai «singoli elementi costitutivi del reato», con l'effetto cioè di consentire la consegna qualora il nucleo centrale delle fattispecie incriminatrici possa ritenersi analogo, con speciale riguardo all'offesa, senza che la mancanza, nella fattispecie straniera, di uno degli elementi costitutivi previsti nella fattispecie italiana sia d'ostacolo alla esecuzione del MAE.

Il limite della doppia punibilità risulta, invece, sostanzialmente abrogato per i reati tributari. In materia di tasse e imposte, difatti, mentre il precedente comma 2 dell'art. 7 richiedeva una sostanziale «*assimilabilità*» della disciplina tributaria e l'esistenza, nell'ordinamento italiano, di sanzioni penali per la

⁶ Cfr., sul punto, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 09/07/2019, n. 8351, in *Cass. Pen.*, 2019, fasc. 12, p. 4505.

⁷ Cfr., sul punto, CGUE, Grande sezione, 15/10/2019, n. 128, in *Cass. Pen.*, 2020, fasc. 2, p. 773, secondo cui «*In tema di mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona richiesta in consegna dallo Stato di emissione correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto*». In argomento, v. anche *Cass.*, Sez. fer., 17/08/2017, n. 39207, secondo cui «*in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili*».

violazione della stessa, per di più con reclusione nel massimo «*pari o superiore a tre anni*», nel riformato comma secondo entrambi i requisiti vengono meno, tanto che si prevede che non siano necessarie, ai fini del requisito della doppia punibilità, tasse o imposte dello stesso «*tipo*» o con la medesima «*disciplina*», da intendersi quest'ultima comprensiva della disciplina sanzionatoria di tipo penale o extra-penale.

La doppia punibilità continua, invece, a non essere richiesta per un catalogo di reati gravi come quelli di associazione per delinquere, terrorismo, traffico di sostanze stupefacenti e corruzione, un tempo dettagliatamente indicati nell'art. 8 comma 1, il quale viene oggi integralmente sostituito con un rinvio all'art. 2 par. 2 della decisione quadro, che si contiene il medesimo catalogo di fattispecie incriminatrici, ma indica le stesse in termini più generali, dunque privi della caratterizzazione puntuale che il legislatore del 2005 aveva indebitamente attribuito a ciascuna, con l'effetto di consentire la consegna nei limiti in cui le fattispecie fossero previste negli stessi termini dalla disciplina italiana.

L'effetto, in concreto, è quello di ampliare le ipotesi di consegna obbligatoria per reati gravi, indipendentemente dalla doppia punibilità, in modo coerente con quanto previsto dal nuovo comma primo dell'art. 7, e dalla effettiva conoscenza della legge penale straniera, a fronte dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 8.

Sul punto, va inoltre segnalata la modifica delle disposizioni transitorie. La consegna obbligatoria per i reati gravi previsti dall'art. 8, indipendentemente dalla doppia punibilità, risulta applicabile ai fatti commessi già a partire dal 7 agosto 2002, e non più a partire dal 2005, ossia dall'entrata in vigore della L. MAE, come originariamente previsto dal comma 3 dell'art. 40 che viene abrogato dal decreto legislativo di riforma.

Permangono, invece, così come già previsti dalla decisione quadro e recepiti nella I. cit., i limiti alla eseguibilità del MAE per i fatti bagatellari per cui la pena o la misura di sicurezza in astratto prevista ha durata inferiore ai dodici mesi (comma 3), ovvero stabilite in concreto con sentenza di condanna con una durata inferiore ai quattro mesi (comma 4).

3. Il contenuto del mandato: semplificazione *alias* rivoluzione.

La riforma risulta, senz'altro, consistente con riguardo ai requisiti del MAE, operando la stessa una netta semplificazione in base al principio del mutuo riconoscimento.

L'Art. 6 della I. cit. è stato, infatti, radicalmente riformato: i commi dal terzo al sesto che, come vedremo, contenevano requisiti stringenti ed introducevano un sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse rivolte all'interessato, sono stati definitivamente abrogati.

Il primo importante elemento da segnalare è costituito dal fatto che il MAE non sarà più accompagnato dal provvedimento cautelare o di condanna su

cui si basa la richiesta di consegna. Il comma 3 dell'art. 6 prevedeva che la consegna fosse consentita «*soltanto sulla base di una richiesta alla quale [fosse] allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa*», ed è stato integralmente abrogato. Del pari, risulta abrogato anche il comma successivo, il quale prescriveva, tra le altre, l'invio di una «*relazione sui fatti addebitati*» con l'indicazione «*delle fonti di prova*». Ne consegue che alcun giudizio sarà più affidato al giudice circa la fondatezza o la solidità dell'accusa, poiché basterà la mera indicazione nel MAE «*dell'esistenza di una sentenza esecutiva*» o «*di un provvedimento cautelare*» come prescrive la lett. c) dell'art. 6 comma 1.

L'unica garanzia richiesta riguarda la «*partecipazione*» del cittadino richiesto al procedimento originario, ovvero la «*conoscenza*» dello stesso⁸. Difatti, con l'aggiunta del comma 1-bis nel medesimo articolo, qualora l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento a base del MAE, lo Stato richiedente dovrà indicare nella richiesta di consegna – pur senza la necessità di fornirne prova documentale – che questi sia stato efficacemente citato⁹, ovvero sia stato comunque assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio¹⁰, che abbia fornito acquiescenza al provvedimento principale¹¹, oppure che verrà informato dei propri diritti di impugnazione dopo la consegna¹².

Si tratta, come si è anticipato, di una vera e propria “rivoluzione copernicana” dell'intero procedimento giurisdizionale di consegna, oramai privato di qualsivoglia verifica sostanziale, eccetto quelle relative ai diritti fondamentali ed inalienabili di cui si è detto. L'intero giudizio, come vedremo, sarà focalizzato sulla mera completezza delle informazioni contenute nel MAE, volte alla identificazione del soggetto e ad attestare l'esistenza delle ragioni che ne giustificano la consegna, ossia la presenza di un provvedimento idoneo a norma della decisione quadro.

4. La procedura giurisdizionale di consegna.

La semplificazione operata dal decreto legislativo in commento ha interessato anche il procedimento giurisdizionale previsto dalla L. MAE, a cui la riforma prova ad imprimere maggiore efficienza, dettando tempi maggiormente contingentati, e descrivendone analiticamente le fasi.

⁸ Cfr., sul punto, le analoghe disposizioni contenute nell'art. 19, prima della modifica intervenuta con il decreto legislativo in commento.

⁹ Cfr., sul punto, l'art. 6, comma 1-bis, lett. a).

¹⁰ Cfr., sul punto, l'art. 6, comma 1-bis, lett. b).

¹¹ Cfr., sul punto, l'art. 6, comma 1-bis, lett. c).

¹² Cfr., sul punto, l'art. 6, comma 1-bis, lett. d). È il caso, ad esempio, dell'opposizione avverso la sentenza contumaciale pronunciata in Francia. Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 07/05/2020, n. 14721.

4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità.

L'*iter* procedimentale ha, come noto, due diverse evoluzioni che dipendono essenzialmente dal consenso alla consegna che – come la rinuncia al principio di specialità¹³ – l'interessato ha facoltà di esprimere o meno, sino alla definizione del procedimento¹⁴.

L'organo deputato ad accogliere l'eventuale consenso o la rinuncia, dopo la riforma, sarà unicamente la Corte d'Appello, nel momento in cui l'interessato viene sentito a seguito dell'applicazione della misura cautelare, oppure – eventualmente – nel corso dell'udienza di decisione, come stabilisce il nuovo comma 2 dell'art. 14¹⁵.

L'interessato, comunque, è previamente informato del fatto che, una volta resa, tale dichiarazione sul consenso o sulla rinuncia la stessa è irrevocabile¹⁶, giacché dalla manifestazione del consenso, come vedremo, il procedimento procede su una corsia preferenziale.

4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione.

La riforma, invero, non ha modificato l'art. 5 della L. MAE. Pertanto, la competenza a decidere della richiesta rimane in capo alla Corte d'Appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'Autorità Giudiziaria, ovvero – in via residuale – alla Corte d'Appello di Roma.

Diversi sono, invece, i termini del procedimento, che risultano più contingentati. L'art. 10, ai commi 4 e 4-bis, prevede infatti un termine più breve di quello di venti giorni originariamente previsto, e precisamente di soli quindici giorni, entro cui la Corte d'Appello deve celebrare l'udienza per la decisione sulla richiesta di consegna¹⁷.

¹³ Cfr., sul punto, l'art. 26.

¹⁴ Cfr., sul punto, l'art. 14.

¹⁵ Cfr., sul punto, l'art. 14 comma 2 nella previgente formulazione, il quale prevedeva che «*il consenso [potesse] essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello*».

¹⁶ Cfr., sul punto, l'art. 10 comma 1. In argomento, va osservato che l'art. 14 comma 3 prevede che «*il consenso [sia] irrevocabile*», mentre la legge nulla dice espressamente circa l'irrevocabilità della rinuncia al principio di specialità, neppure all'art. 26 che ne disciplina il contenuto, nel quale si fa riferimento soltanto alle forme in cui la medesima è espressa. Il dato dovrà perciò essere ricavato in via interpretativa, ancorché, a ben vedere, la natura irrevocabile della rinuncia mal si concilia con la disposizione di cui all'art. 26 che esprime un chiaro *favor* per il principio di specialità, nella misura in cui prevede che la consegna è sempre allo stesso subordinata. Nulla osterebbe, perciò, che l'interessato modifichi la propria intenzione entro la definizione del procedimento davanti alla Corte d'Appello.

¹⁷ Detto termine decorre dalla data di applicazione della misura cautelare, ove applicata a norma dell'art. 9, per pericolo di fuga, ovvero dalla data della camera di consiglio in cui la Corte l'ha ritenuta non necessaria.

In caso non sia possibile rispettare tale termine, perché occorre «*acquisire le informazioni di cui all'articolo 16*», ossia quelle che la Corte ritiene necessarie ai fini della decisione, o per «*altre circostanze oggettive*», detto termine può essere prorogato con decreto sino a dieci giorni¹⁸.

A ben vedere, si tratta di un termine non perentorio, anche se la legge impone al giudice di adottare la decisione «*nel più breve tempo possibile*»¹⁹, tanto che nel caso sia necessario disporre accertamenti ulteriori, ovvero occorrono informazioni integrative è chiesto al giudice rispettivamente di rispettare detti termini o comunque di tenerne conto²⁰.

Il termine è ancor più breve ove, come si è anticipato, l'interessato abbia espresso il proprio consenso alla consegna. In questo caso, difatti, a norma dell'art. 14 comma 1, l'udienza in camera di consiglio è fissata entro i successivi quattro giorni²¹. Detto termine, a norma dell'art. 14 comma 4 è prorogabile sino a tre giorni.

Nel caso sia stato espresso il consenso alla consegna, la decisione è pronunciata con ordinanza. Diversamente, la Corte decide sempre in camera di consiglio, ma con sentenza. Di entrambe, però, a norma rispettivamente degli artt. 14 comma 5 e 17 comma 6, è data immediata lettura che equivale a notificazione, anche ai fini del decorso dei termini d'impugnazione di cui si dirà di seguito.

4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi.

Il decreto legislativo ha ampiamente riformato la disciplina sui motivi obbligatori o facoltativi di rifiuto della richiesta di consegna, con l'effetto di ridurre la portata e facilitare l'accoglimento del MAE da parte del giudice italiano, nello spirito di leale cooperazione all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

Come noto, a norma dell'art. 17 comma 4 L. MAE, la consegna è disposta solo «*in assenza di cause ostative*». Tali cause erano espressamente indicate nel successivo art. 18. Quest'ultimo, per la verità già emendato dalla l. 4 ottobre 2019, n. 117, è stato integralmente sostituito dal decreto di riforma, ed ora prevede, a differenza che in passato, solo tre degli originari casi rifiuto obbligatorio della consegna.

Precisamente, a norma del nuovo art. 18, costituiscono cause di rifiuto obbligatorio: l'estinzione del reato per amnistia, quando vi è giurisdizione dello Stato italiano sul fatto²²; l'emissione, da parte dell'Italia o altro Stato

¹⁸ Cfr., sul punto, l'art. 17 comma 2-bis.

¹⁹ Cfr., sul punto, l'art. 17 comma 1.

²⁰ Cfr., sul punto, l'art. 16.

²¹ Cfr., sul punto, l'art. 14 comma 4 nella previgente formulazione, in cui era previsto un termine più lungo, e precisamente di dieci giorni.

²² Tale ipotesi, oggi contenuta nella lett. a) dell'art. 18, comma 1, era originariamente contemplata in modo identico nella lett. l).

membro, per gli stessi fatti, di una sentenza o decreto penale irrevocabili, sempre che – in caso di condanna – la pena non sia ancora integralmente da eseguire²³; la commissione del fatto in età inferiore ad anni 14²⁴.

A questi, si aggiungono ulteriori casi di rifiuto obbligatorio di carattere più generale, cui l'art. 18 fa espresso rinvio. Si tratta delle violazioni di disposizioni quali la necessaria provenienza del MAE da parte di una «*autorità giudiziaria*»²⁵, il fatto che la sentenza da eseguire sia «*esecutiva*»²⁶, la provenienza della richiesta da uno Stato nei cui confronti il Consiglio dell'UE non abbia «*sospeso*» il meccanismo del MAE per grave e persistente violazione dei principi sanciti dall'art. 6 par. 1 del TUE e dalla Carta di Nizza²⁷. Lo stesso, vale per il mancato rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali²⁸ o se non è soddisfatto il requisito della doppia punibilità²⁹, i quali costituiscono tutti limiti obbligatori alla consegna.

A seguito della riforma, invece, non costituiscono più cause di rifiuto obbligatorio, tra le altre, l'aver commesso il fatto con il consenso dell'avente diritto, ovvero nell'ambito dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere, a norma della legge italiana³⁰; l'eventuale prescrizione del reato o della pena a norma della legge italiana, sui fatti eventualmente giudicabili in Italia³¹; la circostanza che la persona richiesta sia una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni³² o un soggetto che al momento del fatto era in età inferiore agli anni 18 ed in stato di non imputabilità³³.

Quattro dei motivi di rifiuto originariamente previsti come obbligatori, risultano ora motivi di rifiuto facoltativi, e sono disciplinati dall'art. 18 *bis* della L. MAE.

Precisamente, si tratta della circostanza che sui fatti oggetto del MAE sussista la giurisdizione italiana perché commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, oppure se commessi al di fuori dallo Stato richiedente, qualora non rientrino tra i reati commessi all'estero su cui l'Italia ha di norma

²³ Tale ipotesi, oggi contenuta nella lett. b) dell'art. 18, comma 1, era originariamente contemplata in modo parzialmente differente nelle lett. m) e o).

²⁴ Tale ipotesi, oggi contenuta nella lett. c) dell'art. 18, comma 1, era originariamente contemplata in modo differente nella lett. i).

²⁵ Cfr., sul punto, l'art. 1 comma 3.

²⁶ Cfr., sul punto, l'art. 1 comma 3.

²⁷ Cfr., sul punto, l'art. 1 comma 3-ter.

²⁸ Cfr., sul punto, l'art. 2.

²⁹ Cfr., sul punto, l'art. 7.

³⁰ Tale ipotesi erano originariamente prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 18, comma 1.

³¹ Tale ipotesi, originariamente prevista dalla lett. n) dell'art. 18, comma 1, peraltro, si poneva in aperto contrasto con la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, ratificata con l. 19 luglio 2019, n. 66 (GU Serie Generale n.170 del 22-07-2019, entrata in vigore il 23 luglio 2019).

³² Tale ipotesi era originariamente prevista dalla lett. s) dell'art. 18, comma 1, ed impediva la consegna, salvo che vi fossero esigenze cautelari di «*eccezionale gravità*».

³³ Tale ipotesi era originariamente prevista dalla lett. i) dell'art. 18, comma 1.

giurisdizione³⁴; se, ancora, in Italia pende un procedimento penale per gli stessi fatti³⁵; oppure, infine, se la richiesta riguarda un cittadino italiano o un cittadino europeo residente in Italia o che ivi dimora, sempre che venga disposta l'esecuzione della pena in Italia³⁶.

La consegna può essere, inoltre, rifiutata nel caso lo Stato richiedente non abbia fornito indicazioni sulla conoscenza del procedimento da parte dell'interessato, salvo che la conoscenza risulti dagli atti³⁷.

Da quanto si è sopra osservato, risulta chiaramente l'intento di delimitare i motivi per cui deve o può non darsi esecuzione al MAE, sotto il profilo del diritto, e nel contempo l'ampliamento dei motivi di rifiuto sotto il profilo dei diritti, e precisamente dei diritti fondamentali e inalienabili. La riforma, in questo senso, tenta di sopperire all'approdo mancato del 2005, ossia all'incompiuto adattamento della disciplina interna alla decisione quadro.

4.4. Le impugnazioni ed il termine (troppo) breve.

L'ordinanza e la sentenza che decidono sulla richiesta di consegna sono entrambe censurabili mediante ricorso per cassazione il quale, a norma dell'art. 22, ne sospende l'esecuzione. La riforma, tuttavia, ha limitato il gravame alla sola violazione di legge, ossia ai soli motivi indicati alle lettere a), b), e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., eliminando perciò non solo il vizio di

³⁴ Tale ipotesi, originariamente prevista dalla lett. p) dell'art. 18, comma 1, costituisce ora una ipotesi di rifiuto facoltativo, a norma dell'art. 18 bis, comma 1, lett. a). Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 22/01/2020, n. 2959, secondo cui «*in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall' art. 18-bis, comma 1, lett. b) l. 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla l. 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo*». In motivazione, la Corte ha osservato infatti che, in tal caso, il conflitto di giurisdizione tra i due Stati trova la propria soluzione nel meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, anche al fine di evitare una violazione del principio del *ne bis in idem* sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

³⁵ Tale ipotesi, originariamente prevista dalla lett. o) dell'art. 18, comma 1, costituisce ora una ipotesi di rifiuto facoltativo, a norma dell'art. 18 bis, comma 1, lett. b).

³⁶ Tale ipotesi, originariamente prevista dalla lett. r) dell'art. 18, comma 1, anche a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 227, costituisce ora una ipotesi di rifiuto facoltativo, a norma dell'art. 18 bis, comma 2. Cfr., sul punto, anche Cass., Sez. VI, 04/02/2020, n. 10371, secondo cui «*è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis l. 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall' art. 6, comma 5, lett. b), l. 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno*».

³⁷ Cfr., sul punto, l'art. 18 ter comma 2.

motivazione di cui alla lettera e), ma altresì la possibilità – com'era previsto – di presentare ricorso «anche per il merito».

Vale la pena di osservare, ancorché sinteticamente, come si tratti della definitiva eliminazione del “fatto” dagli argomenti sulla consegna, su cui la riforma si poggia, unitamente alla delimitazione dei motivi di diritto, ed all'ampliamento sulla tutela dei diritti, per compiere il più volte citato adattamento della disciplina italiana alla normativa europea.

La disposizione ora prevede che il ricorso debba essere presentato nella cancelleria della Corte d'Appello che ha emesso il provvedimento, ponendo perciò a carico del ricorrente l'onere di farvi pervenire tempestivamente l'atto d'impugnazione.

Ma a destare preoccupazione, cui non può non accennarsi in questa sede, sono i termini per l'impugnazione di dubbia costituzionalità: solo cinque giorni nel caso di ricorso avverso la sentenza, che si riducono a soli tre giorni nel caso l'impugnazione riguardi l'ordinanza³⁸. L'intento di imprimere maggiore velocità al procedimento di consegna è chiaro. Ma, in questi termini, non lo si può nascondere, appare difficilmente compatibile con il diritto a disporre di un tempo adeguato ad approntare compiutamente la difesa nel giudizio, tanto più nel giudizio di legittimità di fronte alla Corte Suprema di Cassazione. Non appare improprio, perciò, prospettare una possibile violazione dell'art. 111 comma 7 Cost.

Ridotti da quindici a dieci giorni anche i tempi, ancorché non perentori, per l'udienza della Suprema Corte, che si tiene nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti almeno «*tre giorni prima dell'udienza*»³⁹. Nel caso poi l'interessato abbia prestato il consenso, l'udienza per decidere sui motivi di ricorso avverso l'ordinanza è fissata nel termine più breve di sette giorni, ed è previsto il mero contraddittorio cartolare⁴⁰.

Contingentati anche i tempi dell'eventuale giudizio di rinvio. La trasmissione degli atti al giudice deve avvenire «*entro il giorno successivo al deposito della decisione*», il quale si pronuncia entro dieci giorni, ridotti della metà se vi era stato consenso alla consegna⁴¹.

Si tratta, anche in questo caso, di termini non perentori il cui mancato rispetto non produce effetti diretti, né sul piano dell'accoglimento della richiesta di consegna, né sul piano delle misure cautelari eventualmente in essere, per le quali – come vedremo – sono previsti termini di decadenza appositi. Tuttavia, risulta evidente l'intento del legislatore di assegnare massima priorità alle richieste provenienti dagli Stati membri dell'Unione.

³⁸ Cfr., sul punto l'art. 22 comma 1 e comma 5-bis.

³⁹ Cfr., sul punto, l'art. 22 comma 3.

⁴⁰ Cfr., sul punto, l'art. 22 comma 5-bis.

⁴¹ Cfr., sul punto, l'art. 22 comma 6.

5. Le misure cautelari.

Il decreto legislativo di riforma della L. MAE è intervenuto anche sul tema delle misure cautelari, su cui è bene soffermarsi analiticamente, illustrandone i principali elementi di novità.

L'applicazione di una misura coercitiva compete, come noto, alla Corte d'Appello determinata a norma dell'art. 5 della L. MAE, che si pronuncia – sentito il Procuratore generale – *«tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa»*⁴². L'ordinanza cautelare, perciò, può fondarsi esclusivamente sul pericolo di fuga, della cui sussistenza occorre dare conto nella motivazione del provvedimento: il comma 5 dell'art. 9 specifica, difatti, che si osserva l'art. 274 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.⁴³.

Nessun sindacato, invece, circa la fondatezza dell'accusa, cristallizzata nel provvedimento alla base del MAE, sia che si tratti di un provvedimento cautelare, sia che si tratti di una sentenza esecutiva, né sulle esigenze di cautela che hanno portato all'emissione del provvedimento principale, qualora si tratti di MAE c.d. processuale⁴⁴. In base al principio del mutuo riconoscimento, infatti, la mera attestazione dell'esistenza stessa del provvedimento principale, che tra l'altro non sarà più neppure allegato al MAE, a norma del riformato art. 6, risulterà di per sé sufficiente a fondare la richiesta di consegna, sotto tale profilo. Vi è più. Nel caso di arresto d'iniziativa della polizia giudiziaria, a seguito di inserimento del nominativo dell'interessato nel SIS (Sistema di informazione Schengen), non sarà necessario neppure l'invio del MAE, qualora la segnalazione contenga le informazioni richieste dall'art. 6: la segnalazione SIS varrà come perfetto sostituto.

⁴² Cfr., sul punto, l'art. 9 comma 4.

⁴³ Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 26/01/2006, n. 3640 in cui la Corte ha stabilito che *«è nulla per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale la misura coercitiva, nei confronti di persona raggiunta da mandato d'arresto europeo, è stata applicata sulla base della mera enunciazione della sussistenza del pericolo di fuga»*.

⁴⁴ Il sindacato del giudice italiano, come ha più volte ribadito la Suprema Corte, è limitato alle ragioni che consentono la consegna, non anche ai motivi di fatto e di diritto che fondano il provvedimento principale. Si è detto, in merito alla fondatezza dell'accusa che *«la valutazione in concreto delle [prove] è riservata all'A.G. del Paese emittente»*, per cui al giudice dello Stato richiesto non è devoluto alcun sindacato in merito alla verifica della solidità dell'accusa (cfr. Cass., Sez. VI, 25/06/2020, cit.). Parimenti, nessun sindacato neppure sull'esistenza delle esigenze di cautela che giustificano l'emissione di un mandato di cattura, qualora si tratti di MAE processuale. Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 20/12/2010, n. 45525, in Cass. Pen., 2012, fasc. 1, p. 201, secondo cui *«in tema di mandato d'arresto europeo c.d. processuale, non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. per l'adozione del provvedimento cautelare interno da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale»*.

Il decreto legislativo introduce nella L. MAE l'art. 22 bis nel quale sono indicati termini di verifica delle misure e di durata massima. Nel citato articolo si prevede, infatti, un termine iniziale di sessanta giorni entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna. Il termine è ridotto a dieci giorni, nel caso l'interessato abbia prestato consenso. La scadenza di tali termini impone all'autorità procedente di informare il Ministro della giustizia⁴⁵. Se la decisione non interviene nei successivi trenta giorni da tale data, la Corte d'Appello informa nuovamente il Ministro⁴⁶ ed, inoltre, «*valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale è richiesta la consegna è ancora assolutamente necessaria*», nonché «*se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena*», «*disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari*»⁴⁷.

La Corte, dunque, è chiamata ad effettuare un doppio vaglio di assoluta necessità e di proporzionalità, rispetto alla sanzione concretamente irrogabile od irrogata. La revoca della custodia cautelare è disposta se il ritardo continua a protrarsi «*ingiustificatamente*» oltre il citato termine di trenta giorni, e comunque, al più tardi, decorsi ulteriori novanta giorni⁴⁸.

La revoca della custodia, tuttavia, non impedisce l'applicazione delle restanti misure coercitive, né implica il rifiuto della consegna, il quale tuttavia andrà disposto qualora decorsi detti novanta giorni lo Stato richiedente, adeguatamente sollecitato, non abbia fatto pervenire entro un congruo termine le oramai sparute informazioni necessarie alla esecuzione del MAE, dovendo interpretare l'inerzia come rinuncia allo stesso e non potendo la pendenza del procedimento costituire pregiudizio alle libertà fondamentali dell'interessato scevro di qualunque significato.

6. Conclusioni.

La riforma del mandato d'arresto europeo, adottata con il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 10 compie un passo decisivo verso l'armonizzazione della disciplina interna rispetto alla decisione quadro adottata quasi venti anni prima.

Il decreto interviene espungendo le ragioni di fatto dalle procedure di consegna, e limitando fortemente le questioni di diritto sostanziale e

⁴⁵ Cfr., sul punto, l'art. 22 bis, comma 1.

⁴⁶ Cfr., sul punto, l'art. 22 bis, comma 2.

⁴⁷ Cfr., sul punto, l'art. 22 bis, comma 3.

⁴⁸ Cfr., sul punto, l'art. 22 bis, comma 4. V., inoltre, CGUE, Sez. I, 12/02/2019, n. 492, in *Cass. Pen.*, 2019, fasc. 8, p. 3046, secondo cui «*in tema di esecuzione di un mandato di arresto europeo, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga che legittima l'emissione di una misura cautelare al fine di garantire le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva del ricercato non consente la rimessione in libertà del medesimo sulla base del solo motivo che è trascorso un termine di 90 giorni dalla data del suo arresto*». Nel caso della disciplina italiana, un obbligo simile sussiste dopo un termine più lungo, consistente in almeno 130 giorni dall'arresto senza che sia intervenuta la decisione, nel caso di prestato consenso, ovvero di 180 giorni, nel caso di rifiuto del consenso.



processuale alla stessa sottese, in osservanza del principio del mutuo riconoscimento. Inoltre, detta tempi contingentati e (forse troppo) brevi per la decisione definitiva sulla richiesta, al fine di rispettare i tempi previsti dalla medesima decisione quadro.

La riforma può dirsi solo in parte figlia del nuovo clima di cooperazione giudiziaria in materia penale, ossia, per intenderci, quello che sottende alla creazione ed all'auspicato avvio della Procura europea. A ben vedere, tale riforma costituisce il ritrovamento di un sentiero perduto in una stagione di politica legislativa oramai superata, ossia quella della prima metà degli anni 2000 di cui è sicuramente figlia la l. 69 del 2005, oggi riformata. La stessa aveva portato, in Parlamento, allo "stravolgimento" della iniziale proposta Kessler (C. 4246), la quale trova oggi reviviscenza, già a partire dalla novella dell'art. 1 primo comma, con la simbolica abrogazione dell'inciso «*nei limiti...*», che costituiva la disposizione manifesto della legge approvata dal centrodestra, a cui la nuova riforma contrappone oggi un nuovo corso, ossia quello della cooperazione «*in base al principio del mutuo riconoscimento*», espressamente inserito al terzo comma del medesimo articolo. Meglio tardi che mai.